(5) La proroga di tale misura speciale di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno che l'Ungheria continui ad applicare la misura speciale di deroga per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.

(6) Qualora l'Ungheria ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2024, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2024, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(7) La misura speciale di deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1493,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Eventuali domande di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

21CE2660